



CITTÀ DI SPARANISE
PROVINCIA DI CASERTA
MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

**Verbale di Deliberazione della Commissione
Straordinaria (art. 144 del D. Lgs. 267/2000)**

con i poteri del Consiglio Comunale

NUMERO 20 DEL 20.04.2023

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE
DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E
DEL CANONE DEL MERCATO. MODIFICA ED INTEGRAZIONI**

L'anno duemilaventitre, addì venti del mese di aprile alle ore 18.20 si è riunita la Commissione Straordinaria, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 19 dicembre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2023, ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 267/2000, assistita dal Segretario Comunale, dott. Ugo Allocati incaricato della redazione del presente verbale.

Risultano presenti:

NOME E COGNOME	QUALIFICA	PRESENTE	ASSENTE
Dott.ssa Maura Nicolina Perrotta	Viceprefetto-Presidente	X	
Dott.ssa Florinda Bevilacqua	Viceprefetto-Componente	X	
Dott. Salvatore Carli	Funzionario economico-finanziario	X	

LETTO E SOTTOSCRITTO:

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Maura Nicolina Perrotta
Dr.ssa Maura Nicolina Perrotta

Florinda Bevilacqua
Dr.ssa Florinda Bevilacqua

Salvatore Carli
Dott. Salvatore Carli



IL SEGRETARIO COMUNALE

Ugo Allocati
(Dott. Ugo Allocati)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il 10 3 MAG 2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (Art.124 D. Lgs. 267/2000).

Sparanise, li 10 3 MAG 2023



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

[] - Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, per decorrenza dei termini (10 giorni dalla pubblicazione) ai sensi dell'art.134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000.

[X] - E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.



IL SEGRETARIO COMUNALE

Ugo Allocati
Dott. Ugo Allocati

COMUNE DI SPARANISE

PROV. CASERTA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DEL MERCATO LEGGE N. 160/2019 - MODIFICA ED INTEGRAZIONI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'art. 1, comma 816 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 a mente del quale “... *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. ...”;*

Considerato che:

- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000) che conferma, all'art. 149, che “... *La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, II comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...”;*
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale “... *Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ...”;*

➤ il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli Enti Locali è stato differito al 30 aprile 2023;

Vista la delibera di C.C. n. 4 del 31.03.2021 di approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali (cosiddetto Canone Unico Patrimoniale) di cui all'art. 1, commi 816 e segg. della Legge n. 160/2019;

Ravvisata la necessità di modificare e di integrare alcuni articoli del vigente Regolamento per l'applicazione del canone unico;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti, prot. n. 3690 del 13/03/2023;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

PROPONE

Tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

1. Di modificare ed integrare il "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali " approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 31.03.2021.

2. Di approvare le modifiche al Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali relativamente ai seguenti articoli:

- Art. 9 Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione per occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari (Modifica ed integrazione);
- Art. 25 Pubbliche affissioni (integrazione);
- Art. 31 Criteri per la determinazione delle tariffe del Canone per le occupazioni di suolo pubblico (integrazione)
- Art. 35 Tariffe per occupazioni di sottosuolo (modifica ed integrazione)
- Art. 36 Riduzioni tariffe (sostituzione);
- Art. 37. Esenzioni delle tariffe (integrazione)
- Art. 51 Rilascio di autorizzazione (modifica)
- Art. 52 Determinazione delle tariffe (modifica);
- Art. 54 Riduzioni delle tariffe giornaliere (sostituzione);
- Modifica dell'allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI.

3. Di dare atto che il Regolamento, con le modifiche apportate, risulta dal testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrale e sostanziale.

4. Di dare atto che le nuove disposizioni del "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone del canone per le aree e spazi mercatali" trovano applicazione e decorrono dal 1° gennaio 2023.

5. Di trasmettere ai servizi amministrativi per le opportune pubblicazioni sul portale web del Comune.
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to D.ssa Annarita Rebutti



PARERI EX ART. 49, COMMA 1, D.LGS. 267/2000

Ai sensi del D. Lgs. 267/2000 - art. 49, comma 1, sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere **FAVOREVOLE**.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (D.ssa A. Rebutti)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere **FAVOREVOLE**.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (D.ssa A. Rebutti)



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

- **ESAMINATA** e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione sopra riportata;
- **VISTI** i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili di Servizio, espressi con esito favorevole sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 e 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

Con i poteri del Consiglio Comunale

DELIBERA

1. Di approvare quanto previsto nella proposta in narrativa;
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 - art.49 sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dr.ssa Annarita Rebuzzì

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Comune di Sparanise

PROVINCIA DI CASERTA

***Regolamento per la disciplina
del canone unico patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria
e del canone per le aree e spazi mercatali***

Approvato con delibera di C.C. n. 4 del 31.03.2021

Modificato con delibera della Commissione Straordinaria con poteri del C.C. n. del .../03/2023

INDICE

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 – Istituzione del Canone unico
- Art. 2 – Oggetto del regolamento
- Art. 3 – Definizioni generali
- Art. 4 – Presupposto oggettivo
- Art. 5 – Soggetto passivo
- Art. 6 – Classificazione del Comune e divisione del territorio comunale

TITOLO II **PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEI TITOLI DI CONCESSIONE** **ED AUTORIZZAZIONE**

- Art. 7 – Concessione/autorizzazione
- Art. 8 – Il Funzionario responsabile
- Art. 9 – Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari.
- Art. 10 – Attivazione del procedimento amministrativo
- Art. 11 – Termini per la definizione del procedimento amministrativo
- Art. 12 – Istruttoria
- Art. 13 – Conclusione del procedimento
- Art. 14 – Rilascio della concessione/autorizzazione
- Art. 15 – Contenuto del provvedimento di concessione /autorizzazione
- Art. 16 – Principali obblighi del concessionario
- Art. 17 – Revoca e modifica della concessione. Rinuncia
- Art. 18 – Decadenza dalla concessione/autorizzazione
- Art. 19 – Subentro nella concessione/autorizzazione
- Art. 20 – Rinnovo della concessione/autorizzazione
- Art. 21 – Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni
- Art. 22 – Occupazioni d'urgenza
- Art. 23 – Esposizioni pubblicitarie abusive
- Art. 24 – Tipologia e quantità di impianti per le pubbliche affissioni
- Art. 25 – Pubbliche affissioni

TITOLO III **PARTICOLARI FATTISPECIE**

- Art. 26 – Mestieri girovaghi e artisti di strada
- Art. 27 – Occupazioni per esposizione di merci fiori e piante ornamentali
- Art. 28 – Occupazioni con ponti, scale e simili
- Art. 29 – Occupazioni con tende e tendoni

TITOLO IV **TARIFFE E CRITERI PER LA LORO DETERMINAZIONE**

- Art. 30 – Tariffe
- Art. 31 – Criteri per la determinazione delle tariffe del Canone per le occupazioni di suolo pubblico

- Art. 32 – Criteri per la determinazione delle tariffe del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari
Art. 33 – Criteri per la determinazione delle tariffe del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari in base alla tipologia
Art. 34 – Tariffa standard
Art. 35 – Tariffe per occupazioni di sottosuolo
Art. 36 – Riduzioni delle Tariffe
Art. 37 – Esenzioni delle Tariffe

TITOLO V
DICHIARAZIONI, VERSAMENTI E RIMBORSI

- Art. 38 – Versamento del canone unico
Art. 39 – Presentazione della dichiarazione
Art. 40 – Pagamento del Canone unico
Art. 41 – Rimborsi

TITOLO VI
CONTROLLI E SANZIONI

- Art. 42 – Occupazioni abusive e rimozione
Art. 43 – Sanzioni ed indennità
Art. 44 – Riscossione coattiva

TITOLO VII
CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI

- Art. 45 – Disposizioni generali
Art. 46 – Presupposto oggettivo
Art. 47 – Soggetto passivo
Art. 48 – Definizioni
Art. 49 – Attività di commercio su aree pubbliche soggette al canone dei mercati
Art. 50 – Attività abusiva di commercio su aree pubbliche
Art. 51 – Rilascio di autorizzazione
Art. 52 – Determinazione delle tariffe
Art. 53 – Criteri per la determinazione della tariffa
Art. 54 – Riduzioni/Incrementi delle tariffe giornaliere
Art. 55 – Tipologia dei mercati
Art. 56 – Pagamento del Canone mercatale
Art. 57 – Accertamento e riscossione coattiva
Art. 58 – Rimborsi
Art. 59 – Sanzioni
Art. 60 – Attività di controllo e accertamento

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 61 – Norme di rinvio e finali

ALLEGATI

- ALLEGATO "A": Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
- ALLEGATO "B": Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni e autorizzazioni.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Istituzione del Canone unico

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.

3. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.

4. Il Canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Art. 2

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del Canone unico, da applicarsi sul territorio del Comune di SPARANISE, in conformità alla potestà regolamentare generale riconosciuta ai Comuni, ad opera dell'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni.

2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari, nonché dalle norme a questa applicabili, come pure le disposizioni attinenti alla gestione delle entrate patrimoniali dell'ente comunale.

3. Il regolamento è improntato ai principi ed alle disposizioni riguardanti le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie presenti all'interno del territorio comunale e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del Canone, unitamente alle modalità per la richiesta, al rilascio, alla revoca ed alla decadenza dell'atto amministrativo di concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe da applicare alle occupazioni o diffusione di messaggi pubblicitari, comprese quelle relative alle pubbliche affissioni.

4. Il presente regolamento detta anche le modalità ed i termini da rispettare per il versamento e la riscossione anche coattiva del canone ed individua le riduzioni ed esenzioni da applicare.

5. Il regolamento disciplina, altresì, le sanzioni da applicare in caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente.

6. Per quanto non previsto dal presente regolamento sono applicate le altre norme dei regolamenti comunali relativi all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, al procedimento amministrativo, all'organizzazione degli uffici ed alle disposizioni in ambito di contabilità pubblica ed ogni altra disposizione con queste compatibili.

Art. 3

Definizioni generali

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si forniscono le seguenti definizioni:

- a) **suolo pubblico o occupazione:** si intendono i luoghi e spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, nonché gli

spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali;

- b) **canone**: si intende l'ammontare dovuto dal soggetto passivo, calcolata in base alle disposizioni del presente regolamento;
- c) **diffusione di messaggi pubblicitari**: si intendono tutte le forme di messaggi che sono diffuse in luoghi pubblici o aperti al pubblico, intendendosi come tali i luoghi accessibili al pubblico o che sia percepibile in qualsiasi modo da luoghi pubblici; in particolare sono considerati messaggi pubblicitari quelli tesi a promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura, nonché a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
- d) **insegne di esercizio**: la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa; può essere monofacciale o bifacciale, luminosa - sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso - o non luminosa. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada);
- e) **preinsegna**: è la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
- a) **cartelli pubblicitari**: sono i manufatti bidimensionali supportati da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso - sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso - o non luminoso. Le caratteristiche dei cartelli pubblicitari sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Art. 4

Presupposto oggettivo

1. Il presupposto del canone è:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico, intendendosi come tale quello comunque accessibile al pubblico, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lo spazio interno dei centri commerciali; sono ricompresi nella diffusione dei messaggi pubblicitari anche i messaggi pubblicitari all'esterno di veicoli ad uso pubblico o privato, nonché i messaggi sia pure nel rispetto di determinate condizioni, a chiunque si adegui al regolamento che disciplina l'ingresso, del territorio comunale, ovvero esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del precedente comma, esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.

Art. 5
Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Nell'ipotesi di pluralità di occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone dovuto.
4. Nel caso in cui soggetto passivo è il condominio, il pagamento è eseguito da parte dell'amministratore.

Art. 6
Classificazione del Comune e divisione del territorio comunale

1. Al fine dell'applicazione del canone di cui al presente regolamento, con particolare riferimento all'applicazione della tariffa standard, il Comune di SPARANISE, appartiene alla classe demografica degli enti aventi popolazione residente fra 5.000 abitanti e 9.999 abitanti.
2. Il territorio comunale, per la corretta determinazione del Canone è suddiviso nelle zone e categorie indicate nell'allegato "A" al presente regolamento.
3. Ad ognuna delle zone e categorie è assegnato un coefficiente sulla base dell'importanza delle medesime, considerando la presenza di pubblici servizi, l'accessibilità delle medesime con mezzi di trasporto pubblico, il flusso turistico, le iniziative commerciali e la densità di traffico pedonale e veicolare.
4. In particolare, sono parte integrante del presente regolamento i seguenti allegati:

ALLEGATO A: classificazione per "ZONE" sulla base di importanza dell'area a cui corrispondono le seguenti zone:

- ZONA A: strade di I CATEGORIA
- ZONA B: strade di II CATEGORIA
- ZONA C: strade di III CATEGORIA

TITOLO II
PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEI TITOLI DI CONCESSIONE
ED AUTORIZZAZIONE

Art. 7

Concessioni /Autorizzazioni

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprasuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, che comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione/autorizzazione.
2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.
3. Possono essere sottoposti al rilascio di autorizzazione la collocazione dei mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari.

Art. 8

Il Funzionario Responsabile

Il Comune designa ed individua nel Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi il Funzionario cui sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al canone stesso.

Art. 9

Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione per occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, attinente la disciplina dei procedimenti amministrativi.
3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, nonché quelle realizzate da produttori agricoli nelle aree di mercato anche attrezzate. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.
4. Gli uffici coinvolti nel procedimento teso al rilascio di concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono i seguenti:
 - ufficio tributi,
 - ufficio tecnico,
 - ufficio polizia municipale.
5. I suddetti uffici saranno competenti, rispettivamente delle seguenti fasi del procedimento:
 - fase istruttoria: SUE,
 - fase calcolo Canone dovuto: ufficio tributi/entrate,
 - fase emissione documento per la riscossione: ufficio tributi
 - fase rilascio autorizzazione: Responsabile Ufficio Tecnico

- 6. Gli uffici coinvolti nel procedimento teso al rilascio di autorizzazione per l'installazione di impianti per la diffusione di messaggi pubblicitari sono i seguenti:
 - SUE
 - ufficio tributi/entrate.
- 7. I suddetti uffici saranno competenti, rispettivamente delle seguenti fasi del procedimento:
 - fase ricezione istanza: SUE,
 - fase istruttoria: SUE,
 - fase calcolo Canone dovuto: ufficio tributi/entrate,
 - fase emissione documento per la riscossione: ufficio tributi,
 - fase rilascio titolo: SUE.
- 8. Gli uffici coinvolti nel procedimento teso al rilascio di autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici relativi ad attività commerciali – produttive e spettacoli viaggianti sono i seguenti:
 - SUAP
 - Ufficio Tributi;
- 9. I suddetti ufficio saranno competenti, rispettivamente delle seguenti fasi del procedimento:
 - fase ricezione istanza: SUAP,
 - fase istruttoria: SUAP,
 - fase calcolo Canone dovuto: ufficio tributi/entrate,
 - fase emissione documento per la riscossione: ufficio tributi,
 - fase rilascio titolo: SUAP

Art. 10

Attivazione del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'amministrazione, la quale provvede a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. La domanda, che va redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, tabella allegato B, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
 - c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.
2. La richiesta può essere finalizzata all'installazione nel territorio comunale, di impianti pubblicitari, anche temporaneamente.
3. La domanda per l'installazione di mezzi pubblicitari deve contenere:
 - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
 - b) l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto;

- c) la descrizione dell'impianto, corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
 - d) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.
4. Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.
 5. Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo.
 6. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.
 7. L'ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni della L. 7.8.1990 n. 241, che dispone in materia di procedimento amministrativo, e del vigente Regolamento comunale sul Procedimento Amministrativo.
 8. Le istanze devono essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione o impianto. In sostituzione di detti documenti può essere presentata dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00.

Art. 11

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.
2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni trenta dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo.
3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

Art. 12

Istruttoria

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione, il responsabile formula all'interessato, entro dieci giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o pec.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro cinque giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata e/o pec.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di cinque giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

Art. 13
Conclusione del procedimento

1. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo con l'emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.

Art. 14
Rilascio della concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal Responsabile del servizio individuato dalla procedura disciplinata dal presente regolamento, previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

- marca da bollo (ad eccezione delle esenzioni di legge),
- spese di sopralluogo (se necessario),
- deposito cauzionale, quando richiesto per pratiche di particolare complessità,
- copia versamento canone dovuto.

2. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'ufficio competente, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di trenta giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

Art. 15
Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- la misura esatta (espressa in metri quadrati) dell'occupazione o del mezzo per la diffusione di messaggi pubblicitari;
- la durata in caso di occupazione di suolo pubblico e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- gli adempimenti e gli obblighi del concessionario,
- eventuali altre prescrizioni.

Art. 16
Principali obblighi del titolare della concessione/autorizzazione

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.

2. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.

3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.

4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

5. In caso di installazione di impianti per la diffusione di messaggi pubblicitari, il richiedente dovrà attenersi alle prescrizioni indicate nell'autorizzazione medesima.

Art. 17

Revoca e modifica della concessione. Rinuncia.

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.

2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia:

- non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto.

Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art. 14, comma 2.

Art. 18

Decadenza dalla concessione/autorizzazione

1. La decadenza dalla concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:

- violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
- violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
- mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento.

Art. 19

Subentro nella concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.

Art. 20

Rinnovo della concessione/autorizzazione

1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 11 del regolamento almeno due mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di dieci giorni, se trattasi di occupazioni temporanee.

3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.

4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dal presente regolamento.

Art. 21

Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni

1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

Art. 22
Occupazioni d'urgenza

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.
2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 44 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

Articolo 23
Esposizioni pubblicitarie abusive

1. Nel caso di esposizione di messaggi pubblicitari abusivi l'ufficio competente dell'ente richiede al soggetto che ha commesso la violazione di procedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi, ovvero privi della prescritta autorizzazione o installati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone.
2. Qualora ciò non avvenga entro il termine assegnato al soggetto che ha realizzato l'abuso, il Comune provvede alla rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi di cui al primo comma, in conformità all'articolo 43.

Art. 24
Tipologia e quantità degli impianti per la pubblicità e per le pubbliche affissioni

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La quantità e la distribuzione nel territorio degli impianti pubblicitari è determinata dalle richieste avanzate dagli interessati, singoli o associati, nonché dalla distribuzione territoriale degli esercizi, delle licenze e delle attività economiche in genere, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative dettate dal Codice della strada.
3. La superficie complessiva degli impianti destinati alle pubbliche affissioni che non deve essere inferiore a 12 mq ogni mille abitanti, e stabilita in mq 400.
4. La superficie di cui al comma precedente dovrà essere distribuita opportunamente fra i vari mezzi pubblicitari (quadri, murali, stendardi, poster, ecc.)
5. In esecuzione della previsione di cui all'art. 3 del D.lgs. n. 507/93, gli impianti pubblici da destinare alle affissioni pubbliche, sono suddivisi nelle seguenti percentuali:
 - a) 25% spazi di natura istituzionale, sociale e, comunque, privi di rilevanza economica compresi gli annunci mortuari.
 - b) 75% spazi per affissioni di natura commerciale;
6. Tutti gli spazi hanno di regola dimensioni pari o multipli di cm 70x100.

Art. 25
Pubbliche affissioni

1. Rientrano fra gli impianti destinati alle pubbliche affissioni, tutti quei manufatti che per caratteristiche

strutturali e collocazione, sono destinati alle affissioni di natura sociale, comunque prive di rilevanza economica, e vengono gestiti dal Comune, ovvero dal suo concessionario.

2. Per l'affissione degli avvisi/comunicazioni l'interessato è tenuto a richiedere autorizzazione al Comune presentando domanda all'Ente.

3. Le pubbliche affissioni saranno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.

4. La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione al committente.

6. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate.

8. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

9. Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

10. Per le affissioni richieste entro i due giorni successivi a quando è stato consegnato il materiale da affiggere, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione del 10% del canone, con un minimo di euro 25,82 per ciascuna commissione.

11. Le affissioni degli annunci mortuari possono essere eseguite dalle agenzie funebri o dai parenti del deceduto negli appositi spazi riservati a tale tipo di manifesti. Coloro che si avvalgono di tale facoltà devono provvedere a dichiarare l'affissione al competente ufficio e provvedere al pagamento, con esclusione delle maggiorazioni di cui al precedente comma 10. I manifesti funebri, da affiggere su spazi appositamente riservati, devono rispettare il formato 50x35 con durata massima di 5 giorni.

12. La dichiarazione di affissione di cui al punto 11 ed la quietanza di pagamento (con indicazione del numero di manifesti e del defunto) devono essere trasmesse al protocollo dell'Ente prima dell'affissione, al massimo entro il giorno successivo, o a mezzo mail a tributi@comunedisparanise.it o mezzo pec a protocollo@pec.comunedisparanise.it;

13. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento del canone dovuto.

14. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

TITOLO III
PARTICOLARI FATTISPECIE

Art. 26

Mestieri girovaghi e artisti di strada

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune per lo svolgimento di tali attività, previo rilascio del permesso di occupazione da parte dell'ufficio comunale competente.
2. Per ottenere la concessione per l'esercizio di spettacolo viaggiante occorre inoltrare la relativa domanda, all'Ente.
3. Il richiedente è tenuto al versamento di un deposito cauzionale nella misura di euro 150,00, da comunicare all'Ufficio competente, a garanzia della copertura di danni, di eventuali contributi, spese, eventuali sanzioni previste dai regolamenti comunali e canoni dovuti per l'occupazione dell'area e dell'impegno di liberare la stessa entro il termine previsto dalla concessione.
4. Il versamento della cauzione deve essere effettuato entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 3 e comunque prima dell'inizio dell'occupazione, con le modalità di versamento previste dalla normativa vigente.
5. Il mancato versamento nel termine sopra indicato comporta l'archiviazione dell'istanza e l'eventuale occupazione realizzata è considerata abusiva.
6. Nel caso in cui pervengano più richieste di occupazione per periodi anche parzialmente concomitanti, il diritto di precedenza è determinato secondo il criterio cronologico della data di presentazione al protocollo generale del Comune dell'istanza completa di tutti i dati e degli allegati previsti, oltre che di copia della quietanza di versamento della cauzione.

Art. 27

Occupazioni per esposizione di merci fiori e piante ornamentali

1. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita su suolo pubblico è soggetta a concessione comunale.
2. Non sono soggette a concessione le occupazioni occasionali con fiori o piante ornamentali poste all'esterno degli esercizi pubblici e/o commerciali, quando siano inferiori alla giornata, purché non intralcino la circolazione pedonale e stradale.

Art. 28

Occupazioni con ponti, scale e simili

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree ecc., sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata.
2. Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito di ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione è sostituita dall'ordinanza stessa.

Art. 29

Occupazione con tende e tendoni

1. Non si possono collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi e negli archi di porticato senza autorizzazione comunale.
2. Per motivi di estetica e decoro l'Ufficio comunale competente può ordinare la sostituzione o rimozione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato.

TITOLO IV
TARIFFE E CRITERI PER LA LORO DETERMINAZIONE

Art. 30
Tariffe

1. Con apposita delibera di Giunta Comunale sono approvate le tariffe del Canone unico, entro il termine stabilito dalla normativa statale per la deliberazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000.
2. Qualora le tariffe non vengano approvate entro tale termine, si intendono prorogate di anno in anno.
3. Sono previste le seguenti tipologie di tariffe:
 - tariffa giornaliera, quando l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di mezzi pubblicitari ha durata inferiore all'anno;
 - tariffa annua, quando l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di mezzi pubblicitari si protrae per l'intero anno solare.

Art. 31

Criteria per la determinazione delle tariffe del Canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. Per le occupazioni di suolo pubblico di cui al comma 819, lett. a) della Legge n.160/2019, il Canone è determinato, in base ai seguenti parametri:
 - durata, superficie di occupazione in metri quadrati, tipologia e finalità dell'occupazione, zona occupata del territorio comunale.
2. in conformità al comma precedente, vanno considerati i seguenti criteri:
 - a) classificazione in Zone/categoria d'importanza delle strade e delle altre aree pubbliche in cui insiste l'occupazione, come da allegato di cui all'articolo 6;
 - b) superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, intesa come utilizzazione particolare o eccezionale che ne ritrae il singolo rispetto all'uso pubblico della collettività con previsione di coefficienti moltiplicatori e maggiorazioni per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni, anche in relazione alle modalità dell'occupazione.
3. Non sono soggette al Canone le occupazioni che in relazione alla medesima superficie di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
4. Nel caso di più occupazioni da parte dello stesso soggetto, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato, il Canone si determina autonomamente per ciascuna di esse.
5. Qualora si tratti di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato, poste nella medesima area di riferimento, si considera la somma delle diverse occupazioni ed il totale è arrotondato al metro quadrato.
6. Per le occupazioni di suolo relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione.
7. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
8. Le occupazioni occasionali temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione della tariffa, a giorno o ad ore, in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.

Art. 32

Criteria per la determinazione delle tariffe del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari

1. La tariffa del Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari è determinata in base all'importanza delle località del territorio comunale.
2. La suddivisione del territorio comunale è riportata all'allegato "A", quale parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
3. Per la diffusione di messaggi pubblicitari la tariffa del canone è determinata in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Se nella dichiarazione viene indicata la superficie della cornice, questa è esclusa dal calcolo del Canone dovuto.
4. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un impianto pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
5. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
6. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Art. 33

Criteria di determinazione del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari in base alla tipologia

1. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizio a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il canone viene determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitari o cumulativo.
3. Solo nel caso in cui le pre-insegne risultino inserite, per effetto dell'atto autorizzatorio che ne consente l'esposizione in una struttura fornita di cornice perimetrale in rilievo, ai fini del calcolo del canone si tiene conto della sola superficie del pannello perimetrato.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il Canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescerne l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del Canone come unico mezzo pubblicitario.
7. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.
8. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
9. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze il canone viene calcolato sulla base della superficie del mezzo.
10. Per la pubblicità effettuata con aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, il canone è

dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione.

11. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, il canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione.

12. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

13. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive o proiezioni luminose effettuate su schermi o pareti riflettenti, il canone è applicato per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi ed alla superficie adibita alla proiezione.

14. Per l'esposizione pubblicitaria mediante locandine, autorizzata tramite l'apposizione del timbro da parte dell'ufficio preposto alla gestione del canone, il soggetto passivo deve presentare la dichiarazione e l'elenco dei locali nei quali le locandine verranno esposte.

15. Quando l'esposizione di cui al punto precedente ha carattere occasionale, si prescinde dall'obbligo a presentare l'elenco dei locali e il soggetto interessato, in questo caso, è tenuto a pagare forfettariamente la tariffa del canone prevista per la categoria speciale, nella misura del 50% del totale delle locandine.

16. La diffusione di messaggi pubblicitari mediante la distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è autorizzata solo nelle aree mercatali nei giorni di mercato ed in occasione di sagre, fiere, pali o e di manifestazioni sulle piazze principali aventi unicamente carattere commerciale e con la presentazione, almeno 3 giorni prima dell'inizio della pubblicità, di apposita istanza all'ufficio preposto alla gestione del canone.

17. E' vietata la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.

18. Il canone è dovuto per ciascuna persona impiegata nella distribuzione o effettuazione, e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari e dalla quantità di materiale distribuito.

19. Per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con altri mezzi e/o impianti non previsti dai precedenti commi del presente articolo, si applica la tariffa per similarità.

Art. 34

Tariffa standard

1. La tariffa standard annua, comunque modificabile, è applicata nella misura di € 30,00, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare.

2. La tariffa standard giornaliera, comunque modificabile, è applicata nella misura di € 0,60, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare.

Art. 35

Tariffe per occupazioni di sottosuolo

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria di Euro 1,50.

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;

4. Per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.

5. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi tale tariffa è ridotta ad un quarto e si applica fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri, per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri

6. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

7. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.

8. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

9. A tal fine, il soggetto tenuto al versamento del Canone deve presentare specifica dichiarazione con la puntuale indicazione delle utenze nel termine dell'ultimo giorno del mese precedente alla dichiarazione.

10. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

11. Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico, relative a cantieri stradali, per la posa in opera e manutenzione di condutture, cavi e di impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi.

12. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione ecc..)

13. La valutazione del maggiore o minore importo, rispetto alle tariffe standard, tenuto conto della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico e dell'impatto ambientale è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione, ovvero con maggiorazioni percentuali.

14. Le tariffe, le maggiorazioni ed i coefficienti di valutazione determinati dal Comune, relativi alle tipologie di occupazione e di esposizione pubblicitaria, sono indicati nel prospetto di cui all'allegato "B", quale parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Art. 36
Riduzioni delle Tariffe

1. Sono previste le seguenti riduzioni per le occupazioni:

- a) 90 per cento della superficie eccedente i mille metri quadrati derivanti da un unico atto di concessione o autorizzazione;
- b) 80 per cento della superficie per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
- c) 20 per cento delle tariffe giornaliere per le occupazioni di durata superiore a 15 giorni;

2. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari;

3. i manifesti di cui al punto 2. dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.

Art. 37.

Esenzioni delle tariffe

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;

i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

- fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
- fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
- fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

m) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

n) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

o) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

p) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

2. Sono esenti dal canone per le pubbliche affissioni:

a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle provincie in materia di tributi;

d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;

f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

TITOLO V
DICHIARAZIONE, VERSAMENTI E RIMBORSI

Art. 38

Versamento del Canone unico

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 5 è tenuto, prima di occupare suolo pubblico o di iniziare la diffusione dei messaggi pubblicitari, a presentare al Comune apposita dichiarazione.
2. Il versamento del Canone è effettuato, direttamente all'Ente, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 2-bis, del D.L. n. 193/2016 e s.m.i. e delle altre modalità di pagamento previste dalla normativa vigente.

Art. 39

Presentazione della dichiarazione

1. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
2. Nella predetta istanza devono essere indicate le caratteristiche dell'occupazione o dell'impianto per la diffusione di messaggi pubblicitari, la durata dell'occupazione, dell'esposizione di messaggi pubblicitari e l'ubicazione dell'occupazione e dei mezzi pubblicitari utilizzati.
3. In caso di variazione del messaggio pubblicitario, tale da comportare la modifica della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, deve essere presentata una nuova dichiarazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo. L'ufficio competente procede al conguaglio dell'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione.
4. In assenza di variazioni la dichiarazione iniziale ha effetto anche per gli anni successivi.
5. La modifica dell'occupazione permanente di suolo pubblico può avvenire solo previa nuova concessione ottenuta mediante la presentazione di una nuova istanza all'ufficio competente.

Art. 40

Pagamento del Canone unico

1. Il termine per il pagamento del Canone unico relativo ad occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari con carattere permanenti è il trentuno gennaio di ogni anno.
2. Per il canone unico dovuto per periodi inferiori all'anno solare, il versamento deve essere eseguito in un'unica soluzione, prima dell'occupazione di suolo pubblico o della diffusione dei messaggi pubblicitari.

Art. 41

Rimborsi

1. Qualora l'utente versi un importo del Canone unico superiore a quanto dovuto, può essere richiesto il rimborso dell'importo pagato in eccesso entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso., ai sensi dell'art. 1, comma 164, della Legge n. 296/2006.
2. L'ufficio competente provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si procede al rimborso di somme pari od inferiori a 12,00 euro, al netto degli interessi maturati.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale vigente, calcolati con maturazione dalla data dell'eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

TITOLO VI
CONTROLLI E SANZIONI

Art. 42

Occupazioni abusive e rimozione

1. In presenza di occupazioni o di impianti pubblicitari abusivi, il Comune procede con la contestazione dell'abuso, mediante notifica di apposito verbale di contestazione.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, per esempio per cessazione o decadenza o revoca dell'autorizzazione, il Comune deve procedere alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone.
3. Nel caso di messaggi pubblicitari abusivi, il Comune deve procedere con l'immediata copertura della pubblicità, previa notifica del predetto processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico del soggetto che ha effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
4. Qualora la rimozione sia effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, questo non ha diritto al rimborso del canone versato o dovuto per detto anno.
5. Nel caso di rimozione conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

Art. 43

Sanzioni e indennità

1. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, ovvero per quelle effettuate per un periodo superiore a quello autorizzato, si applica un'indennità pari al canone maggiorato del cinquanta per cento.
2. Le occupazioni o la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi di cui al comma 1, sono considerate permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile.
3. Le occupazioni o la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi di cui al comma 1, sono considerate temporanee se diverse da quelle di cui al comma 2 e si considerano effettuate dal trentesimo giorno antecedente alla data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
4. Restano ferme le sanzioni stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art.44

Riscossione coattiva

1. la riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti previsti dalla normativa vigente.
2. Nel dettaglio viene adottato il ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973 e l'atto di accertamento esecutivo di cui all'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019 e s.m.i.

TITOLO VII
CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI

Art.45

Disposizioni generali

1. Il presente titolo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, unitamente alle modalità per la richiesta, al rilascio, alla revoca ed alla decadenza dell'atto amministrativo di concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinate le misure delle tariffe da applicare alle occupazioni nelle aree di mercato e nelle altre aree destinate a posteggio. Il presente regolamento detta anche le modalità ed i termini da rispettare per il versamento e la riscossione anche coattiva del canone dei mercati, con l'individuazione di riduzioni ed esenzioni.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento sono applicate le altre norme dei regolamenti comunali relativi all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, al procedimento amministrativo, all'organizzazione degli uffici ed alle disposizioni in ambito di contabilità pubblica ed ogni altra disposizione con queste compatibili.

Art. 46

Presupposto oggettivo

1. Il presupposto del canone è l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Art.47

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Art.48

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- a) **commercio su aree pubbliche**: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) **aree pubbliche**: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- c) **posteggio**: la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- d) **mercato**: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- e) **mercato straordinario**: l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggio;
- f) **presenze in un mercato**: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato, prescindendo dal fatto che via abbia potuto o meno svolgere l'attività;

g) **operatore:** il soggetto titolare della concessione all'occupazione del suolo pubblico nelle misure e nel luogo indicati dal Comune e della autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante, o i suoi aventi causa;

h) **spunta:** l'attività di assegnazione, a soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni il giorno di mercato.

i) **spuntisti:** gli operatori che pur avendo l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante non possiedono la concessione all'occupazione del suolo pubblico nel mercato del Comune di Sparanise, e partecipano all'assegnazione dei posti non occupati il giorno di mercato dagli operatori.

Art.49

Attività di commercio su aree pubbliche soggette al Canone dei mercati

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
- b) su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante.

2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione, rilasciata dal Comune a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare, previa verifica della sussistenza in capo al richiedente dei requisiti di cui all'art. 5, del D.Lgs. 31.03.1999 n. 114.

3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.

4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago.

5. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

Art. 50

Attività abusiva di commercio su aree pubbliche

1. Le attività di commercio su aree pubbliche di cui all'articolo precedente sono soggette al canone dei mercati, anche se svolte in maniera abusiva ed in assenza del titolo autorizzatorio/concessorio.

2. Sono considerate, altresì, abusive le occupazioni:

- difformi alle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
- protratte oltre il termine previsto dalla concessione o autorizzazione, in assenza di rinnovo o proroga, ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.

3. Qualora la Polizia municipale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione derivante da occupazione abusiva, con apposito processo verbale di constatazione verbale, il Comune dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi.

4. In assenza di rimozione da parte degli occupanti abusivi, si procede d'ufficio con addebito degli oneri e delle spese ai medesimi.

5. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia

contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

6. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato, nella misura del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre sono considerate temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Art. 51

Rilascio di autorizzazione

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere è individuato nel Responsabile del SUAP ed è disciplinato dallo specifico regolamento dei mercati e delle fiere ed al quadro normativo vigente in materia.

Art. 52

Determinazione delle tariffe

1. La tariffa ordinaria per le occupazioni permanenti è la tariffa standard annua, di cui all'art. 1, comma 841, della Legge n. 160/2019.

2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, il periodo eccedente è assoggettato al canone abbattuto nella misura del 50% considerando occupazioni di durata inferiore od uguale a sei mesi.

3. La tariffa ordinaria per le occupazioni temporanee è la tariffa standard giornaliera, ed incrementata del 10% ai sensi dell'art. 1, comma 842, della Legge n. 160/2019;

4. La tariffa di cui ai commi 1 e 3 è determinata sulla base dei metri quadrati di superficie occupata.

Art. 53

Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- b) durata dell'occupazione.

Art. 54

Riduzioni delle tariffe giornaliera

1. La tariffa giornaliera è frazionata per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e sulla base delle tariffe approvate con apposita delibera di Giunta Comunale.

2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente dovuto. Le riduzioni sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

3. La tariffa di cui al comma 1, è incrementata del 7% nel caso di omesso/ tardivo versamento secondo le scadenze stabilite nel presente regolamento.

Art. 55

Tipologia dei mercati

1. L'occupazione in aree mercatali, per l'esercizio di attività di vendita esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dal vigente Regolamento dei mercati e delle fiere.

2. Nel regolamento di cui al comma precedente sono disciplinate le modalità di svolgimento dei mercati, nonché i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico.

3. I mercati tematici periodici sono istituiti con provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

4. Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rinvia al richiamato Regolamento dei mercati e delle fiere.

5. Le attività di commercio itinerante non sono soggette alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici nell'ipotesi in cui l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività medesima e questa sia esercitata:

- a) nello stesso luogo per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari;
- b) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

6. Per l'occupazione effettuata dalle attività di cui al precedente comma, il Comune può individuare specifiche aree e spazi dedicati, con apposita deliberazione; in tal caso, le attività sono soggette a concessione di suolo pubblico, previo rilascio di autorizzazione commerciale ove necessario.

7. Le attività di cui al comma 5 non possono essere esercitate nelle zone cittadine di particolare interesse storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse, specificatamente.

Art. 56

Pagamento del Canone mercatale

1. Il termine per il pagamento del Canone mercatale è il trentuno gennaio di ogni anno.

2. Il versamento dell'importo dovuto può essere eseguito in n. 4 rate, da pagare nelle seguenti scadenze:

- 31 gennaio
- 30 aprile
- 31 luglio;
- 31 ottobre.

Art. 57

Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160/2019 e s.m.i., in conformità al vigente Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

2. La riscossione coattiva di cui al comma 1 è adottata anche per il recupero delle spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Art. 58

Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.

2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta, ai sensi dell'art. 1, comma

164, della Legge n. 296/2006.

3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura del tasso legale.

Art. 59 **Sanzioni**

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30%

del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi al tasso legale.

2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50%.

3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100% ed un massimo del 200% dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285/1992.

4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23, del presente Regolamento.

6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160/2019.

7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva 1.

Art. 60 **Attività di controllo e accertamento**

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 61
Norme di rinvio e finali

1. Sono abrogati a far data dal 01/01/2021 i regolamenti comunali in materia di TOSAP, ICP e DPA, CIMP.
2. È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con le norme del presente Regolamento.
3. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nonché le altre norme di legge e regolamentari in materia.

ALLLEGATO "A"

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

1. Ai fini dell'applicazione del Canone unico, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, che per le esposizioni di mezzi pubblicitari, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. 3 categorie , come segue:

- CATEGORIA 1:

Corso del Popolo, via Salvo D'Acquisto, piazza Giovanni XXIII, via Roma, via De Gasperi, corso Solimene, via Torretta, via De Renzis, piazzetta Marconi, piazzetta Ranucci, via Garibaldi, piazzetta Santa Caterina, via C. Graziadei, via Le Castagne, corso Matteotti; via Arc. P. Palumbo; via Abbate Roffredo, via Ragozzino,

- CATEGORIA 2:

via Selleria, via delle Monache, via Foresta, via F.lli Cervi, rione Pezza, via Centimolo, via Fornace, piazzetta Gramsci, rione Foresta, via Padre Semeria, via San Vito, viale Giovanni Merola, via Calvi, via Catena, via Canonico De Felice, viale Medaglia D'Oro, via Martiri XXII Ottobre, Via Kennedy, Via Simonetti, via Capodimonte

- CATEGORIA 3:

Tutte le altre strade non previste nelle precedenti categorie.

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in categorie diverse, deve essere applicata la tariffa corrispondente alla categoria più elevata per la determinazione del Canone

ALLEGATO "B"

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni e autorizzazioni		
	COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE	COEFFICIENTI TARIFFA GIORNALIERA
Esposizione Pubblicitaria		
Mezzo pubblicitario opaco fino a 5 mq	0,38	0,07
Mezzo pubblicitario opaco >5,5 mq e < 8,5 mq	0,57	0,10
Mezzo pubblicitario opaco > 8,5 mq	0,76	0,13
Mezzo pubblicitario luminoso fino a 5 mq	0,76	0,13
Mezzo pubblicitario luminoso > 5,5 mq e < 8,5 mq	1,14	0,20
Mezzo pubblicitario luminoso > 8,5 mq	1,52	0,27
Autoveicoli di proprietà pubblicità annuale proprio conto, con portata >a kg 3000	2,48	
Autoveicoli di proprietà pubblicità annuale proprio conto, con portata < a kg 3000	1,67	
Altri veicoli pubblicità annuale proprio conto	0,83	
Aeromobili	1,67	
Palloncini frenati	0,91	
Pannello luminoso mess. Var. = <1 mq per conto altrui	1,11	5,50
Pannello luminoso mess. Var. >1 mq per conto altrui	1,65	8,25
Pannello luminoso mess. Var. = <1 mq per conto proprio	0,56	2,75
Pannello luminoso mess. Var. >1 mq per conto proprio	0,83	4,12
Distribuzione volantini- a giorno a persona		3,45
Striscioni trasversali strade o piazze- a giorno per mq (minimo 15 gg)		13,77
Pubblicità sonora a giorno a punto di diffusione		10,32
Proiezioni Luminose - a giorno fino al 30° giorno		3,45
Proiezione luminose oltre il 30° giorno		1,73
Affissioni		
Affissione manifesto cm 70x100 per singolo foglio- fino a 10 gg di esposizione		1,66
Affissione manifesto cm 70x100 per singolo foglio- fino da 11 gg a 20gg di esposizione		2,17
Affissione manifesto cm 70x100 per singolo foglio- oltre 20gg di esposizione		2,68
affissione manifesto >1 mq - per singolo foglio -fino a 10 gg di esposizione		2,5

Affissione manifesto >1 mq per singolo foglio- fino da 11 gg a 20 gg di esposizione		3,25
Affissione manifesto >1 mq - per singolo foglio -oltre a 20 gg di esposizione		4,00

Occupazioni permanenti	ZONA A	ZONA B	ZONA C
Occupazione ordinaria del suolo	1,1	1,03	0,99
Occupazione di spazi sovrastanti e sottostanti al suolo pubblico	1,1	1,03	0,99
Occupazione con tende fisse o ritraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico	0,33	0,31	0,30
Occupazioni temporanee			
Occupazione ordinaria del suolo comunale	4,3	3,77	3,48
Occupazione ordinaria di spazi sovrastanti e sottostanti al suolo comunale	4,3	3,77	3,48
Occupazione con tende e simili . Tassazione della sola parte sporgente da banchi ed aree per la quale è già stata corrisposta la tassa	1,28	1,13	0,97
Occupazione per fiere, festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	6,45	5,65	4,85
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, e produttori agricoli che vendono il loro prodotto	4,3	3,77	3,48
Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante- Riduzione 80%	4,3	3,77	3,48
Occupazione con autovetture ad uso privato realizzate su aree a ciò determinate dal comune	5,6	4,88	4,20
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia	4,3	3,77	3,48
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche culturali o sportive	3,02	2,9	2,80
Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la riscossione effettuata mediante convenzione	4,3	3,77	2,09

COMUNE DI SPARANISE

P.zza Giovanni XXIII n. 1
81056 – Sparanise (Ce)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 12
Data 09/03/2023

OGGETTO: PARERE DEL REVISORE IN MERITO ALLE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER LE AREE MERCATALI EX LEGGE N. 160/2019

L'anno duemilaventitre del mese di marzo, il giorno nove si è riunito l'Organo monocratico di Revisione economico-finanziaria, nella persona del Dott. Cinque Michele, per esprimere il proprio parere in merito all'adozione di modifiche ed integrazioni al Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone del mercato e, dopo la valutazione della proposta e dell'allegato regolamento come modificato ed integrato, ha provveduto alla stesura del seguente parere.

PRESO ATTO

La delibera di C.C. n. 4 del 31.03.2021 di approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali (cosiddetto Canone Unico Patrimoniale) di cui all'art. 1, commi 816 e segg. della Legge n. 160/2019;

Il nuovo quadro normativo (Legge di Bilancio 2020 art. 1 commi da 816 a 847) che istituisce, a decorrere dal 01.01.2021, il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico) – da parte di Comuni, Province e Città metropolitane;

- che il Canone Unico sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- che il Canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- che il Canone è disciplinato dagli Enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446;
- che la citata legge 160/2019 prevede infine che il Canone sia disciplinato dagli Enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal Canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;
- che tra le funzioni assegnate all'organo di revisione, l'articolo 239 del Tuel, al comma 1 lettera b), punto 7) ha prescritto l'obbligatorietà del parere sulle «proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali»;

ESAMINATO

- Il contenuto del documento ricevuto e la coerenza con quanto definito nelle norme di cui alla premessa;

VISTI

- i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile rilasciati dal responsabile dei servizi finanziari, di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Considerato quanto sopra esposto, il Revisore Unico

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

- il proprio parere favorevole alla approvazione di modifiche ed integrazioni al regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.

Piano di Sorrento, 9 marzo 2023

Il Revisore unico
Dott. Michele Cinque

E
COMUNE DI SPARANISE
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0003690/2023 del 13/03/2023
Firmatario: MICHELE CINQUE